

STATUTO DELLA FONDAZIONE APULIA FILM COMMISSION

Modificato e approvato nell'Assemblea dei Soci del 5 luglio 2024

Art. 1. Costituzione

1. Con atto costitutivo a rogito del notaio Michele Labriola in data 21.12.2006, repertorio n. 36059 e raccolta n. 10354, registrato in Bari il 2 gennaio 2007 al n. 2/1A, nell'ambito della previsione di cui all'art. 45 della Costituzione, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale 29 aprile 2004 n.6, è stata costituita dalla Regione Puglia, in concorso con la Provincia di Lecce, il Comune di Bari, il Comune di Lecce e il Comune di Brindisi, la *Fondazione Apulia Film Commission*, quale fondazione di partecipazione, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Bari, disciplinata a norma degli artt. 12 cod.civ. - come sostituito dall'art.1 d.p.r. n. 10 febbraio 2000 n. 361- 14 e segg. cod.civ nonché dagli artt. 2, lett.v) e 4, comma 3°, 4°, 5° della legge 14 novembre 2016 n. 220 nonché dalle previsioni di cui al presente statuto.
2. Gli enti locali che hanno partecipato alla costituzione hanno assunto la qualità di Fondatori Promotori.
3. La *Fondazione Apulia Film Commission* è persona giuridica privata, può fare uso della denominazione in forma abbreviata AFC, non ha scopo di lucro, opera con piena autonomia statutaria e gestionale, non può distribuire utili.

Art. 2. Sede

1. La *Fondazione Apulia Film Commission* ha sede legale in Bari.
2. Ogni variazione di sede legale nel Comune di Bari è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'apertura di altre sedi in Italia o all'estero è deliberata dall'Assemblea.

Art. 3. Finalità

1. La *Fondazione Apulia Film Commission* assolve alle seguenti funzioni istituzionali:
 - a. attrarre in Puglia le produzioni audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale;
 - b. sostenere la produzione – o produrre anche direttamente - e la distribuzione - o distribuire anche direttamente - delle opere audiovisive realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l'immagine e la conoscenza della Puglia, anche concedendo contributi e agevolazioni attraverso l'istituzione di, o l'accesso ad uno o più fondi specifici (*Film Fund*);
 - c. promuovere in Puglia ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo delle imprese locali che operano nel settore dell'audiovisivo e del digitale nonché di tutte quelle rientranti della relativa filiera produttiva, ivi comprese quelle artigianali;
 - d. coltivare la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la formazione delle competenze nel settore audiovisivo e digitale, anche operando di concerto con le istituzioni universitarie ed acquisendo risorse finanziarie disponibili allo scopo, pubbliche o private, a livello nazionale e comunitario.
 - e. promuovere la cultura cinematografica e audiovisiva;
 - f. salvaguardare, valorizzare e favorire, anche a fini espositivi, la fruizione del patrimonio storico-culturale della Mediateca regionale pugliese e, mediante le opportune intese, del materiale audiovisivo e filmico d'archivio del Centro di cultura cinematografica *ABC* di

Bari e di cineteche, circoli cinematografici, associazioni, collezionisti e archivi familiari presenti in Puglia; salvaguardare e valorizzare altresì il patrimonio delle attrezzature tecniche di pregio storico;

- g. interagire con le istituzioni e le amministrazioni competenti (Soprintendenze regionali, Uffici demaniali, etc.) al fine di facilitare e accelerare le procedure di rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni e quant'altro si renda necessario alla realizzazione delle opere audiovisive;
- h. promuovere attività di coordinamento con altre *film commission* italiane e straniere anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali in particolare nel Mezzogiorno d'Italia e nel bacino del Mediterraneo, intraprendendo ogni utile iniziativa tesa a favorire la collaborazione con organismi consimili operanti all'interno della regione, nelle altre regioni italiane e in tutta l'area euro-mediterranea, al fine di promuovere e sostenere la cooperazione tra le due sponde del Mediterraneo nel campo dell'industria dell'audiovisivo e delle nuove tecnologie della comunicazione.

Art. 4. Attività

1. Per perseguire le finalità di cui all'art. 3 la Fondazione *Apulia Film Commission*; provvede, tra l'altro, a:
 - a. individuare strategie e interventi tesi a sostenere e consolidare lo sviluppo del settore audiovisivo e digitale;
 - b. partecipare ad attività di cooperazione internazionale, realizzando progetti finanziati da enti comunitari e internazionali;
 - c. attivare risorse regionali, nazionali e comunitarie per sostenere progetti culturali e audiovisivi in collaborazione con Paesi europei ed extraeuropei;
 - d. partecipare ad attività di Cooperazione territoriale, a quelle previste dall'Obiettivo Convergenza e dai nuovi Obiettivi Tematici dell'Unione Europea;
 - e. rafforzare la cooperazione istituzionale verticale e orizzontale, ivi compreso il partenariato socio - economico, al fine della predisposizione di politiche culturali finalizzate allo sviluppo economico del territorio;
 - f. utilizzare il particolare processo produttivo di eventi per influire positivamente sullo sviluppo complessivo del sistema-spettacolo;
 - g. operare il coordinamento tra tutte le attività e gli attori pubblici e privati coinvolti, attraverso azioni di accompagnamento e programmazione finalizzate a garantire la sostenibilità dei modelli sperimentati;
 - h. sviluppare politiche di coesione nel settore dell'audiovisivo, tese a incentivare la comunicazione tra livelli regionali e locali, allo scopo di meglio attrarre investimenti nel settore audiovisivo e di sviluppare la coesione tra filiere produttive contigue (cultura, beni culturali, spettacolo dal vivo, turismo, formazione, politiche giovanili, urbanistica, ambiente, iniziative di valorizzazione dei prodotti eno-gastronomici e agricoli);
 - i. sviluppare la capacità di accoglienza alle produzioni da parte dei territori e la sensibilità degli operatori coinvolti nella filiera dell'audiovisivo;
 - j. incentivare e rendere possibile la costituzione di imprese pugliesi nel settore dell'audiovisivo;
 - k. incrementare i tassi occupazionali nel settore audiovisivo attraverso la realizzazione e/o la promozione di attività formative;
 - l. promuovere la rimozione delle barriere di carattere territoriale e istituzionale, l'auto impresa orientata al lavoro sul campo;

- m. promuovere l'immagine della Puglia come *location cinematografica*, anche mediante la costruzione di pacchetti e guide turistiche (cineturismo);
 - n. contribuire alla costruzione di un'identità condivisa della Regione Puglia, attraverso il recupero e la valorizzazione della memoria storica e della capacità di analisi del contesto socio-culturale anche tramite la gestione o la consulenza gestionale in materia di conservazione di archivi audiovisivi e mediateche pubbliche;
 - o. agire sui talenti e le imprese locali mettendoli in rete tra loro e in comunicazione con le principali tendenze artistiche internazionali.
 - p. operare, su delega della Regione, in qualità di Organismo Intermedio, per la gestione dei fondi comunitari;
 - q. amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria e/o nel cui possesso si trovi a qualunque titolo, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
 - r. promuovere forme di collaborazione e scambio tra il mondo dell'istruzione e quello della cinematografia;
 - s. promuovere ed assicurare il sostegno economico ai progetti cinematografici, istituire premi e/o borse di studio da attribuire a sceneggiatori, registi, società di produzione e /o distribuzione secondo criteri predeterminati in ordine alle modalità di partecipazione e alle valutazioni.
 - t. presentare le produzioni pugliesi nei festival e mercati nazionali e internazionali per valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio;
 - u. sviluppare attività di marketing finalizzate alla promozione del territorio regionale in Italia e all'estero;
 - v. programmare e incentivare le attività dei Cineporti di Puglia e Apulia Film House, curare, rassegne, seminari, masterclass e l'allestimento di mostre; organizzare e realizzare, con cadenza periodica, uno o più festival del cinema e dell'audiovisivo;
 - w. intraprendere ogni altra iniziativa che possa concorrere ad arricchire l'offerta culturale mediante il mezzo audiovisivo.
2. La Fondazione *Apulia Film Commission*, nel perseguimento dei suoi fini istituzionali, in aggiunta a quanto innanzi, può svolgere ogni altra attività avente finalità di pubblico interesse nel settore cinematografico ed audiovisivo, come definite dall'art. 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 63 del 25.1.2018.
 3. La Fondazione opera secondo i principi della normativa di evidenza pubblica delle Pubbliche amministrazioni.

Art. 5. Composizione della Fondazione

1. La compagine della Fondazione Apulia Film Commission è così composta:
 - Fondatori Promotori: Regione Puglia, ente che ha costituito il fondo di dotazione, Provincia di Lecce, Comune di Bari, Comune di Lecce e Comune di Brindisi, enti locali che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione;
 - Partecipanti: enti locali e istituzioni pubbliche territoriali che aderiscono alla Fondazione.
2. Possono aderire alla Fondazione Apulia Film Commission in qualità di Partecipanti gli enti locali e le istituzioni pubbliche territoriali che presentino richiesta scritta di adesione alla Fondazione garantendo l'apporto annuale di contributi al fondo di gestione.
3. Ai Fondatori Promotori ed ai Partecipanti compete quanto previsto all'art.11.
4. I Fondatori Promotori ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione, dandone preavviso dodici mesi prima, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 6. Patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione Apulia Film Commission è costituito:
 - dal Fondo di Dotazione costituito dal conferimento in denaro effettuato dal Fondatore Regione Puglia in sede di costituzione e dai successivi conferimenti in denaro, beni immobili, arredi e attrezzature destinati in via esclusiva ad incrementare il patrimonio per la realizzazione degli scopi statutari, effettuati dal Fondatore Regione Puglia ovvero dalla stessa Fondazione;
 - dai beni immobili, mobili, somme, elargizioni, contributi, donazioni, lasciti, eredità e quant'altro pervenga alla Fondazione per atto di liberalità ad opera di Fondatori promotori, Partecipanti e terzi, sempre che siano espressamente destinati in via esclusiva ad incrementare il patrimonio per i fini indicati nello Statuto della Fondazione.

Art. 7. Fondo di gestione

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a. dal conferimento annuale di risorse a cura del Fondatore Ente Regione, in misura determinata ogni anno con il Bilancio di Previsione della Regione Puglia. Ai fini della definizione dell'ammontare del conferimento da parte dell'Ente Regione, su proposta del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione inoltra al competente Servizio regionale entro il 30 ottobre di ogni anno le previsioni di spesa per il successivo esercizio, corredate da apposito piano di attività;
 - b. dal conferimento annuale di risorse a cura dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti che siano enti locali in misura determinata alla stregua del rispettivo numero di abitanti - risultante dall'ultimo censimento - e di un contributo per singolo abitante. L'entità del contributo sarà suscettibile di variazione nella misura deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione;
 - c. dal conferimento annuale di risorse a cura degli altri Partecipanti, enti e/o istituzioni pubbliche pugliesi, secondo modalità e criteri di volta in volta stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
 - d. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal risultato economico delle attività della Fondazione medesima che non siano destinati al patrimonio;
 - e. da eventuali ulteriori contributi del Fondatore, di enti locali o di altre istituzioni pubbliche Partecipanti nonché da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie di terzi quando non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione.
2. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.
3. I Fondatori Promotori ed i Partecipanti adottano i provvedimenti di impegno e liquidazione della quota a loro carico entro 45 giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio di previsione.
4. L'Assemblea delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - l'inadempimento dell'obbligo di effettuare nei termini previsti dal presente Statuto i conferimenti di cui alle lettere b) e c) comma 1;
 - la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli organi della Fondazione.

Art. 8. Attività di indirizzo e controllo da parte della Regione Puglia

1. La Regione Puglia individua la Fondazione *Apulia Film Commission* quale strumento operativo

regionale per le politiche di sviluppo della cinematografia e delle arti visive in Puglia nonché soggetto beneficiario di risorse di derivazione nazionale e comunitaria per i fini individuati dal presente Statuto.

2. La Giunta Regionale può, inoltre, indicare alla Fondazione il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi medesimi.
3. Per quanto concerne gli atti di gestione, la Fondazione è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale tramite le competenti strutture apicali degli Uffici amministrativi della Regione.
4. Per lo svolgimento della propria attività la Fondazione potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto - c.d. *affidamento domestico* o *in house providing* - dalla Regione, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea. L'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto previsto dalle convenzioni stesse e dalla normativa vigente in materia.
5. Per l'attuazione delle finalità indicate nel presente articolo la Fondazione potrà compiere attività commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali.
6. In ogni caso la Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio scopo ad eccezione di quelle direttamente connesse.
7. La Giunta Regionale, per il tramite dei Servizi competenti, effettua attività di indirizzo e controllo sull'operato della Fondazione, ed in particolare sono sottoposti ad approvazione preventiva, i seguenti atti:
 - a. piano triennale delle attività;
 - b. bilancio di previsione (budget) e rendiconto d'esercizio (conto consuntivo annuale);
 - c. affidamento del servizio di tesoreria;
 - d. alienazione e acquisto di immobili;
 - e. contrattazione integrativa aziendale e regolamentazione in materia di organizzazione e funzionamento;
 - f. proposte di modifiche statutarie a cura del Consiglio di Amministrazione.
8. Ai fini dell'esercizio delle attività di indirizzo e controllo da parte della Giunta Regionale, la Fondazione provvede alla trasmissione della documentazione istruttoria ai Servizi competenti *ratione materiae*, tenendo conto delle linee di indirizzo e delle istruzioni operative ricevute.

Art. 9. Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio Sindacale.

Art. 10. Assemblea. Composizione

1. L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti o loro delegati; la delega deve risultare da atto scritto ai sensi di legge.
2. Il voto espresso da ciascuno dei componenti l'Assemblea ha validità proporzionale alla

corrispondente entità della quota di adesione.

3. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di un numero di componenti che rappresenti almeno la maggioranza assoluta dei diritti di voto.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea regolarmente costituita sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta delle quote di adesione dei-presenti, salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 3°, cod.civ.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono rappresentare i Fondatori Promotori ed i Partecipanti nell'Assemblea.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente; deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dell'allegato piano annuale delle attività.
7. Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 11. Assemblea. Competenze

1. L'Assemblea, nel rispetto degli indirizzi programmatici ed operativi della Giunta Regionale di cui, in particolare, all'art.8 del presente Statuto:
 - a. delibera gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione per il conseguimento degli obiettivi statutari;
 - b. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione tra i componenti indicati dalla Regione Puglia;
 - d. nomina il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e. nomina il/i consigliere/i in caso di dimissioni e/o decadenza di quello/i in carica nel corso del mandato quadriennale;
 - f. nomina i componenti del Collegio Sindacale;
 - g. determina il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale;
 - h. approva le proposte di modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
 - i. approva il bilancio di previsione, il piano annuale e triennale delle attività allegato al bilancio, il conto consuntivo annuale e determina, se del caso, l'esercizio provvisorio;
 - j. modifica, su proposta motivata del Consiglio di amministrazione, la misura delle quote annuali di adesione dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;
 - k. approva l'apertura di altre sedi della Fondazione, ai sensi del precedente art. 2;
 - l. delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, in ordine all'esclusione dei Partecipanti nei casi previsti all'art. 7, comma 4 del presente Statuto.

Art. 12. Consiglio di Amministrazione. Composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione *Apulia Film Commission* è composto da un numero, minimo, di tre o, massimo, di cinque componenti.
2. Qualora i componenti siano tre, due sono indicati dalla Regione, uno dai Fondatori Promotori e dai Partecipanti; ove i componenti siano cinque, tre di essi sono indicati dalla Regione, uno dai Fondatori Promotori, uno dai Partecipanti.
3. La composizione del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione deve, nel suo complesso, rappresentare la molteplicità dei diversi territori della Puglia e rispettare le disposizioni in materia di parità di genere.
4. I componenti del Consiglio devono esprimere comprovata competenza ed esperienza tecnica,

giuridica o economica in ambito culturale, preferibilmente, nel settore del cinema e dell'audiovisivo.

5. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni. Il termine di scadenza dovrà coincidere con quello dell'approvazione del bilancio. I suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.
6. Il Consiglio è regolarmente insediato se la maggioranza assoluta dei componenti è stata nominata.
7. All'atto della scadenza naturale del Consiglio cessano tutti i componenti dello stesso, compresi quelli che non hanno completato il quadriennio.
8. Tre mesi prima della scadenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente in carica convoca l'Assemblea per la nomina dei componenti che dovranno succedere ai precedenti; fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione competono comunque al Consiglio di Amministrazione uscente gli atti di ordinaria amministrazione.
9. In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni, convoca l'Assemblea perché provveda alla sostituzione del/i dimissionario/i che deve avvenire secondo le regole di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
10. Ove le dimissioni siano state presentate dal Presidente, provvede ad indire l'Assemblea il Vice Presidente, se nominato ed in carica; in mancanza di quest'ultimo, il consigliere più anziano in carica.
11. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dalla carica. Della decadenza prende atto il Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva al verificarsi della medesima e il Presidente, se in carica, o il Vice Presidente, ove il Presidente sia decaduto, provvedono secondo la procedura di cui ai commi 9) e 10) del presente articolo.
12. Qualora le dimissioni e/o la decadenza determinino il venir meno di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero comunque del numero minimo perché il Consiglio sia regolarmente insediato, il Collegio sindacale, indice l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. In mancanza si provvede ai sensi dell'art. 25 cod.civ.
13. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate per l'espletamento delle funzioni istituzionali.

Art. 13. Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto:
 - a. elaborare gli indirizzi generali e le strategie idonee a realizzare le finalità istituzionali della Fondazione ed alle quali deve corrispondere il piano annuale e triennale delle attività.
 - b. esercitare i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione;
 - c. nominare il Direttore all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica;-
 - d. deliberare le proposte di modifiche allo Statuto da sottoporre all'Assemblea;
 - e. approvare ed adottare il bilancio annuale di previsione e il conto consuntivo annuale;
 - f. approvare e adottare il piano annuale e triennale delle attività allegato al bilancio di previsione, in ragione della relazione gestionale del Direttore;
 - g. adottare i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi e ogni altro regolamento necessario al miglior funzionamento della Fondazione;
 - h. approvare e adottare il piano delle assunzioni e delle cessazioni dei rapporti di lavoro del personale afferente e non afferente alla pianta organica della Fondazione, nonché il fabbisogno relativo ad eventuali consulenze esterne e alle altre attività progettuali affidate alla Fondazione a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali e comunitarie;

- i. esercitare il controllo relativo all'attuazione da parte del Direttore del piano di cui al precedente punto f;
 - j. deliberare l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
 - k. deliberare in merito alla stipulazione di mutui e aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali;
 - l. deliberare in merito alla stipula di atti negoziali con altri soggetti;
 - m. deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti, sussidi, contributi ed elargizioni, in genere, destinati alla Fondazione;
 - n. deliberare in ordine alle richieste di adesione formulate da enti locali ed istituzioni pubbliche territoriali;
 - o. formulare proposta di decadenza dei Partecipanti nei casi di cui all'art.7, comma 4 del presente statuto;
 - p. deliberare le variazioni di sede legale nel Comune;
 - q. deliberare l'eventuale variazione della misura del contributo di adesione dovuto da parte degli enti locali aderenti.
2. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, fatto salvo il numero legale, fissato in metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
 3. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 14. Presidente

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dall'Assemblea tra i componenti indicati dalla Regione Puglia.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 15. Competenze del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno secondo le modalità di cui al regolamento relativo al funzionamento degli organi collegiali.
2. Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione quando ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti.
3. Il Presidente assume tutte le iniziative suscettibili di favorire il miglior funzionamento della Fondazione ed il conseguimento delle finalità istituzionali; allo scopo, attiva sistematicamente contatti con le strutture regionali competenti *ratione materiae*; formula proposte che rimette all'attenzione e alle determinazioni del Consiglio di Amministrazione, previa adeguata istruttoria tecnica richiesta ed espletata dal Direttore; aggiorna periodicamente il Consiglio di Amministrazione delle iniziative assunte e dell'esito delle stesse.

Art. 16. Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione che, allo scopo, provvede secondo quanto previsto all'art. 13, comma 1, lett. c. del presente statuto;
2. Dura in carica quattro anni. La carica è rinnovabile per una sola volta.

3. Qualora il Direttore debba essere nominato da un Consiglio di Amministrazione che si sia appena insediato in nuova composizione, quest'ultimo, al solo scopo di assicurare continuità alla gestione della Fondazione, potrà deliberare di prorogare il direttore in carica, fino al massimo di un anno dalla scadenza.
4. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Direttore destinati a prolungarsi oltre tre mesi, le relative funzioni vengono assunte temporaneamente dal dirigente dell'Area amministrativa o, comunque, da altro dirigente in servizio-
5. L'incarico di Direttore è retribuito e regolato da apposito contratto di diritto privato di durata quadriennale conforme al Contratto Collettivo Nazionale di Categoria.
6. Il Direttore, fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, - decorsi i termini di durata del contratto - rimane in carica con poteri di ordinaria amministrazione, fino alla nomina del successore; la nomina dovrà avvenire entro tre mesi dalla scadenza dell'incarico.
7. Qualora il Direttore si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti si applicheranno le norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Art.17. Competenze del Direttore

1. Il Direttore coordina l'esecuzione delle linee di indirizzo formulate dal Consiglio di Amministrazione con il quale collabora nell'elaborazione delle strategie generali ed in ogni altra attività preparatoria utile ad agevolare le scelte dell'Organo collegiale
2. Compete, tra l'altro, al Direttore:
 - a. dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - b. predisporre la proposta del Piano pluriennale e annuale delle attività da allegare al bilancio di previsione;
 - c. curare la relazione gestionale da allegare al bilancio consuntivo ed i relativi allegati;
 - d. dirigere e coordinare il personale ed esercitare il potere disciplinare sul personale non dirigente, previsto dal CCNL;
 - e. dirigere e coordinare le attività tecnico- amministrative della Fondazione;
 - f. formulare proposte motivate al Consiglio di Amministrazione;
 - g. rappresentare la Fondazione nelle verifiche tributarie, ispezioni, accessi, accertamenti e contestazioni e sottoscrivere i relativi verbali;
 - h. firmare la corrispondenza della Fondazione relativamente alle funzioni attribuitegli;
 - i. presentare denunce per infortuni, danni, assistere a perizie, accettare liquidazioni e risarcimenti anche tramite transazione;
 - j. firmare mandati di pagamento e d'incasso, operare sui conti correnti della Fondazione, anche allo scoperto, ma nei limiti dei fidi richiesti dal Consiglio e concessi dagli Istituti di credito, al fine di assolvere alle obbligazioni assunte dal Consiglio, girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare, quietanzare, girare per lo sconto ed incassare presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura ed ammontare;
 - k. adottare le procedure e i provvedimenti relativi all'assunzione e alla cessazione dei rapporti di lavoro, afferenti e non afferenti alla pianta organica; le procedure ed i provvedimenti relativi alle eventuali consulenze esterne, nonché le attività progettuali affidate alla Fondazione a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali e comunitarie, secondo il piano deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - l. nell'ambito delle decisioni del Consiglio e/o delle indicazioni formulate dal Presidente, rappresentare la Fondazione innanzi ai sindacati dei prestatori d'opera e nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale non dirigente, con tutte le facoltà, compresa quella di conciliare vertenze, trattare e firmare concordati particolari;

- m. adottare i provvedimenti, nel rispetto delle deleghe conferite al Presidente ed ai Consiglieri, per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- n. acquisire contributi in conto capitale ed in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendo i necessari documenti e rilasciando quietanze;
- o. esigere crediti dovuti alla Fondazione e rilasciare quietanze, riscuotere quietanze.

Art.18. Collegio Sindacale

- 1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- 2. Regione Puglia individua il Presidente tra i membri effettivi.
- 3. I componenti del Collegio Sindacale sono scelti fra gli iscritti all'albo dei revisori legali dei conti nel rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere.
- 4. Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 5. Il compenso dei componenti effettivi è determinato in sede di nomina ed è da intendersi onnicomprensivo.
- 6. Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci, e svolge le funzioni al medesimo attribuite dalla legge.
- 7. Il collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto a norma dell'art. 2403 e segg. cod.civ.

Art. 19. Esercizio Finanziario

- 1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 2. Entro il 30 ottobre il Consiglio di Amministrazione delibera la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo presentata dal Direttore e la sottopone all'Assemblea per l'approvazione.
- 3. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario presentato dal Direttore e lo sottopone alla Assemblea, che lo approva nei termini di legge.
- 4. La Fondazione adegua il proprio assetto amministrativo-contabile ai principi dell'armonizzazione contabile, ed adotta la metodica economico patrimoniale.

Art. 20. Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

- 1. Le modifiche al presente Statuto sono approvate dall'Assemblea dei soci a seguito di proposta motivata deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2. In caso di scioglimento, conseguente a disposizioni di legge o a deliberazione dell'Assemblea, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione o Associazione Culturale avente scopi analoghi ed operante in Puglia individuata dalla Regione Puglia.

Art. 21. Foro competente

Le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e quelle concernenti l'attività della Fondazione sono di esclusiva competenza del Foro di Bari.

Art. 22. Rinvio

1. In materia di trasparenza, evidenza pubblica, anticorruzione, appalti e contabilità, inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, limiti ai compensi, anche degli Organi, trovano applicazione le norme vigenti per la Regione Puglia e dell'ordinamento generale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Art. 23. Disposizione transitoria

Lo Statuto, nei termini di cui sopra, entra in vigore il giorno successivo all'approvazione delle modifiche a cura dell'Assemblea, ad eccezione delle nuove regole relative alla nomina e composizione degli organi della Fondazione che saranno applicabili allo scadere delle cariche attualmente ricoperte.